

STATUTO

CAP. I° - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita la società sciistica **SCI CLUB GUASTALLA**

Art. 2 - La Società ha lo scopo della diffusione della pratica degli sport invernali, nell'ambito e secondo le norme della F.I.S.I., della quale accetta Statuto e regolamenti. Essa é apolitica e senza fine di lucro.

CAP. II° - SOCI

Art. 3 - Sono previste le seguenti categorie di soci:

- A) Benemeriti;
- B) Sostenitori;
- C) Ordinari.

Art. 4 - I soci benemeriti sono nominati dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo (C.D.) per speciali benemerienze acquisite nei confronti della Società.

Art. 5 - I soci sostenitori sono coloro che pagano una quota annua che sarà stabilita ogni biennio dall'Assemblea e che non potrà, in nessun caso, essere inferiore al doppio della quota dei Soci Ordinari;

Art. 6 - I soci ordinari sono coloro che prendono parte alla "attività" della società e pagano la quota annuale fissata ogni biennio a sensi dell'art. 14. Tutti i soci hanno il dovere di regolare il proprio comportamento secondo le tradizioni della F.I.S.I. e della correttezza sportiva.

Art. 7 - Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve:

- a) - Presentare domanda controfirmata da due soci presentatori;
 - b) - qualora il socio sia in possesso di punteggio FISI, con altra Società affiliata alla FISI, deve aver cessato di appartenere ad essa da almeno un anno oppure allegare alla domanda nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente della Società di provenienza.
- Sulla domanda di ammissione a socio delibera, inappellabilmente il C.D., che non é tenuto a comunicare le motivazioni.

Art. 8 - Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto. L'impegno é annuale e si intende rinnovato di anno in anno.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno;
- b) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, con delibera del C.D.;
- c) per radiazione che viene pronunciata nei confronti del socio che si comporti in contrasto con la buona educazione sportiva o commetta mancanze nei confronti dei dirigenti sociali e federali.

Art. 10 - I soci dimessi per morosità potranno venir riammessi con la procedura di cui all'art. 7 che precede e previo pagamento di tutte le quote arretrate.

Art. 11 - A carico dei soci possono essere adottate, oltre a quanto stabilito dall'art. 9 comma c) che precede anche i seguenti provvedimenti disciplinari per comportamento contrario alla buona educazione sportiva:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo di tempo determinato dal C.D. a seconda dei casi, ma comunque non superiore ad un anno.

Art. 12 - Tutte le sanzioni vengono deliberate dal C.D. ed immediatamente comunicate all'interessato ed al Comitato Regionale della F.I.S.I.
Contro di esso é ammesso reclamo, entro 15 giorni della comunicazione, al C.R. F.I.S.I.

CAP. III° - Assemblea

Art. 13 - L'Assemblea Ordinaria dello sci club ha luogo di norma, nel mese di Settembre di ogni anno pari ed é convocata dal Presidente dello sci club, di intesa con il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Sono argomenti obbligatori dell'Assemblea Ordinaria biennale: la relazione morale e tecnica, la relazione finanziaria, la determinazione del canone sociale, l'elezione delle cariche sociali.

Art. 15 - La convocazione di Assemblee straordinarie può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti;
- b) da 1/4 dei soci.

I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente della Società, proponendo l'ordine del giorno.

In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

E' inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro 60 giorni dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del C.D..

- Art. 16 - L'Assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali é stata convocata.
- Art. 17 - La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con invito scritto, da inviare ai soci, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima.
Contemporaneamente l'Ordine del Giorno deve venir affisso all'Albo Sociale, nonché trasmesso al C.R., il quale ha facoltà di inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori.
- Art. 18 - Qualora il Presidente della Società non provvedesse alla convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, nei termini prescritti, l'Assemblea potrà venir convocata dal Presidente del C.R.
- Art. 19 - Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con le quote sociali ed iscritti da almeno 3 mesi.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é valida quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci.
Dopo un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
- Art. 20 - Nell'Assemblea sono ammesse deleghe, in numero non superiore a 3 per ciascuno dei soci e non superiore a 1 per ciascun componente del C.D.
- Art. 21 - Hanno diritto di voto e di elettorato tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni il giorno in cui ha luogo l'Assemblea.
I soci più giovani sono rappresentati di diritto da un genitore, ove questi sia socio dello Sci Club.
Tale rappresentanza di diritto é cumulabile con le altre deleghe di cui all'art. 20.
- Art. 22 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il proprio Segretario e due scrutatori fra i soci maggiorenni.
Di ogni Assemblea vè redatto il verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

CAP. IV° - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 23 - Lo Sci Club Guastalla é retto da un C.D. composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, di cui uno con l'incarico di Vice Presidente Vicario e dai Consiglieri eletti ogni biennio dall'Assemblea sociale a scrutinio segreto tra i soci maggiori degli anni 18 in numero non inferiore a 5 e non superiore a 15.
Gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Le deliberazioni del C.D. sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parità dei voti é dirimente quello del Presidente.
- Art. 24 - Nella sua prima riunione il C.D. nomina, nel suo seno, il Segretario ed il Tesoriere.
- Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce durante la stagione agonistica almeno due volte al mese, su convocazione del Presidente.
Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
- Art. 26 - Sono compiti del C.D.:
- a) esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
 - b) adottare provvedimenti disciplinari;
 - c) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
 - d) approvare il programma per la preparazione sciistica dei soci e per quella tecnica degli atleti nonché il programma sportivo generale;
 - e) nominare i direttori sportivi delle varie sezioni, che si potranno scegliere anche al di fuori del C.D.. In tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. ma solamente con voto consultivo;
 - f) stabilire le date dell'Assemblea Ordinaria dei soci e convocare Assemblee Straordinarie quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta a norma dell'art. 15;
 - g) decidere tutte le questioni che interessano la Società ed i soci e che non siano di competenza dell'Assemblea.
- Art. 27 - Il Presidente dirige la Società e ne é il legale rappresentante .
- Art. 28 - I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in quelle mansioni alle quali vengano espressamente delegati. In caso di momentanea assenza o impedimento del Presidente assume le sue funzioni il Vice-Presidente Vicario.

- Art. 29 - Il Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate dal bilancio e non approvate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi in particolare il Presidente ed i componenti il C.D., che hanno agito a nome e per conto della Società; gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
- Art. 30 - Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della Società e dirige l'amministrazione sociale.
- Art. 31 - Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del C.D., viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare; sottopone al C.D. l'organizzazione di manifestazioni.
Egli ha alle sue dirette dipendenze gli allenatori sociali.
Provvede anche alla migliore preparazione tecnica sciistica dei soci che non si dedicano all'agonismo.

CAP. V° - COLLEGIO DEI REVISORI

- Art. 32 - Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei Soci, comprende tre componenti di età maggiore degli anni 18 i quali provvedono a nominare, fra loro, il Presidente; il Presidente del Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del C.D. con voto consultivo.
I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione della Società. Rilevano irregolarità amministrative devono comunicarlo al C.D. per iscritto per i necessari provvedimenti.
I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

CAP. VI° - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

- Art. 33 - Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
c) dai proventi finanziari derivanti dall'attività;
d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dello Sci Club;

CAP. VII° - SCIoglimento

- Art. 34 - Lo Sci Club non può essere sciolto che per delibera di una Assemblea Ordinaria o Straordinaria espressamente convocata.
Per lo scioglimento é richiesta la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

CAP. VIII° - MODIFICAZIONI STATUTARIE

- Art. 35 - Eventuali modifiche di Statuto potranno essere discusse nelle Assemblee Straordinarie su proposta del Presidente o del C.D., ovvero su richiesta di almeno metà dei soci, presentata entro il mese di Luglio e dovranno venire approvate da 2/3 dei votanti per entrare in vigore dopo il benestare della F.I.S.I.

CAP. IX° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 36 - Del presente Statuto il Presidente della Società dovrà firmare 3 copie, una delle quali verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso gli archivi del C.R. e la terza presso la F.I.S.I.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono rispettivamente gli Statuti e i regolamenti della F.I.S.I.

Guastalla, li 19 Ottobre 1976

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE